



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 Giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge 28 luglio 2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 4 comma 4 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce che il Ministero istituisce, con proprio decreto, il Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2108 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Comitato nazionale zootecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 290774 del 24 giugno 2021 con il quale, una volta acquisite le relative designazioni, è stata formalizzata la composizione del Comitato nazionale zootecnico (CNZ);

VISTI i Decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 29 agosto 2013 recanti, rispettivamente, l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte e l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di carne;

RITENUTO necessario stabilire delle modalità di raccolta dati in allevamento coerenti con il quadro legislativo definito dal Regolamento UE n. 2016/1012 e dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;

VISTA la nota n. 404407 del 1 agosto 2023 con la quale il Ministero ha trasmesso un primo testo di disciplinare della raccolta dati in allevamento, predisposto dal CNZ nella riunione del 13 luglio 2023, a tutti gli enti selezionatori nonché all'AIA, quale ente terzo al momento riconosciuto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, cui possono essere delegate dagli enti selezionatori le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione dei programmi genetici;

VISTO il verbale della riunione del CNZ del 12 dicembre 2023 nel quale lo stesso Comitato ha approvato il testo definitivo del “*Disciplinare relativo alla raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici gestiti da enti selezionatori*”, anche alla luce della valutazione delle osservazioni formulate dagli enti selezionatori e dall'AIA;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l'art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio al n. 280;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n.64727, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, in corso di registrazione, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'UCB presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114;

DECRETA

Articolo 1 – È approvato il “*Disciplinare relativo alla raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici gestiti da enti selezionatori*” (Allegato 1) il cui testo è parte integrante del presente decreto e che sostituisce i decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 29 agosto 2013 recanti, rispettivamente, l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte e l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di carne.

Articolo 2 – Il Disciplinare approvato ai sensi del precedente articolo 1 entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RACCOLTA DEI DATI IN ALLEVAMENTO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI GESTITI DA ENTI SELEZIONATORI

Art. 1

1. Il presente Disciplinare regola le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento finalizzate alla realizzazione dei programmi genetici di cui dell'art.4, comma 1, del D.lgs. 11 maggio 2018 n. 52.
2. La raccolta dei dati in allevamento viene attuata secondo le previsioni dei Programmi Genetici gestiti dagli Enti Selezionatori riconosciuti ai sensi del Reg. UE 2016/1012 e può essere svolta direttamente dagli Enti Selezionatori competenti, ovvero delegata da questi Enti a soggetti terzi (di seguito ETD, Enti Terzi Delegati) di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 11 maggio 2018 n. 52
3. Eventuali attività di raccolta dati in allevamento non delegate agli ETD o comunque diverse da quelle previste dal presente disciplinare non possono beneficiare del contributo pubblico previsto per il finanziamento dei programmi genetici ovvero per la raccolta dati in allevamento.
4. L'articolazione territoriale degli ETD prevista all'art.4, comma 2, lettera b) del D.Lgs 11 maggio 2018 n. 52 può realizzarsi mediante sedi distaccate degli ETD medesimi, ovvero tramite soggetti autonomi dotati di personalità giuridica e privi di scopo di lucro.
5. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici viene attuata secondo le previsioni del presente Disciplinare, che per le specie ruminanti individua esclusivamente procedure e metodi tra quelli previsti dalle linee guida pubblicate dall'*International Committee for Animal Recording* (ICAR).
6. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici si realizza sistematicamente negli allevamenti attraverso il rilevamento, la registrazione, la divulgazione dei dati tecnici e la raccolta di materiale biologico a fini analitici per la qualità delle produzioni.
7. Le suddette attività devono essere effettuate con modalità idonee ad assicurare l'unicità e l'uniformità della raccolta e del trattamento dei dati in tutto il territorio nazionale, con procedure certificate atte ad assicurare la correttezza, la non alterabilità o l'eliminazione dei dati registrati, ovvero i casi di correzione o cancellazione dei dati anomali. Deve inoltre essere garantita la comparabilità delle rilevazioni effettuate a livello nazionale per le specie per le quali non esistono norme ICAR.
8. Nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono indicati:
 - a) le tipologie dei dati da rilevare in allevamento;
 - b) la modalità di rilevazione dei dati;
 - c) le modalità di elaborazione dei dati.

CAPITOLO I – STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI DATI

Art. 2

1. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata alla realizzazione del programma genetico, svolta direttamente dall'Ente Selezionatore ovvero delegata all'ETD deve prevedere:
 - a) il coordinamento delle attività di raccolta dei dati nelle aziende di allevamento, anche mediante l'emanazione di apposite istruzioni e direttive in attuazione del presente Disciplinare e dei Programmi Genetici degli Enti Selezionatori, nell'ambito delle linee guida ICAR per quanto riguarda i ruminanti;
 - b) la predisposizione di disposizioni operative atte ad assicurare la corretta rilevazione dei dati in allevamento, mediante sistemi che garantiscano l'accuratezza e l'uniformità della raccolta e del trattamento dei dati in tutto il territorio nazionale, e la definizione di procedure idonee ad assicurare la correttezza, non alterabilità o eliminazione dei dati rilevati e caricati nel Sistema Informativo gestito dall'Ente che effettua la raccolta dati (di seguito "Sistema Informativo");
 - c) la gestione e l'aggiornamento del Sistema Informativo per la registrazione e l'elaborazione dei dati rilevati negli allevamenti, per la predisposizione dei documenti e dei supporti necessari a garantire il regolare flusso delle informazioni raccolte, alla raccolta di campioni biologici a fini analitici, per la raccolta di informazioni sulle strutture e tecniche d'allevamento rilevanti per l'attività di rilevamento dati;
 - d) l'affidamento delle determinazioni analitiche sul latte a laboratori accreditati che aderiscano a un unico sistema nazionale di coordinamento per le tarature e le prove comparative (*ring test*), necessarie al fine di garantire l'omogeneità, accuratezza, confrontabilità delle analisi svolte sull'intero territorio nazionale;
 - e) la pubblicazione di un rapporto annuale di sintesi dell'attività di raccolta dati;

- f) l'applicazione delle procedure di autocontrollo in maniera continuativa anche ai sensi del successivo art. 3.
- g) Le elaborazioni necessarie alla stima delle produzioni e delle statistiche vitali a livello di singolo animale, di azienda o di zona alimentano la Banca Dati Unica Zootecnica ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.lgs. n. 52/2018;

Art.3

1. L'autocontrollo delle attività prevede:
 - a) Collaudo, verifica e taratura delle attrezzature utilizzate in campo per la misurazione delle produzioni e la rilevazione dei dati, in conformità a specifici disciplinari operativi;
 - b) lo svolgimento di verifiche documentali, anche in loco, negli allevamenti aderenti ai programmi genetici;
 - c) lo svolgimento di *test* di riproducibilità della raccolta dati in campo;
 - d) verifica della qualità dei dati raccolti e registrati nel sistema informativo;
 - e) la verifica del superamento di anomalie eventualmente riscontrate.

CAPITOLO II – ADESIONE ED OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

Art.4

1. L'adesione all'attività di raccolta dei dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici svolta da ETD su delega di uno o più Enti selezionatori viene formalizzata mediante apposito contratto/convenzione tra ETD e l'allevatore, il quale si impegna a:
 - a) astenersi da qualsiasi trattamento preferenziale, ovvero da pratiche che possano intenzionalmente alterare la produzione di latte di una parte degli animali dell'allevamento in occasione della raccolta dati, ovvero potenzialmente capaci di alterare gli accrescimenti degli animali;
 - b) nel caso della produzione di latte, comunicare preventivamente all'ETD e rispettare scrupolosamente gli orari di inizio mungitura;
 - c) adempiere alle prescrizioni del presente Disciplinare e, in caso di delega, alle ulteriori indicazioni operative dell'ETD;
 - d) consentire l'effettuazione di audit in allevamento;
 - e) fornire all'ETD qualunque chiarimento o notizia gli venga richiesta sui propri animali o sugli animali tenuti nel proprio allevamento, o sulle caratteristiche strutturali del medesimo e le tecniche di allevamento adottate;
 - f) consentire all'ETD l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati dal bestiame allevato ai fini analitici;
 - g) concorrere al finanziamento dell'attività di raccolta dati versando le somme richieste dall'Ente Selezionatore, ovvero, in caso di delega, dall'ETD.
2. L'elenco degli allevamenti aderenti viene tenuto aggiornato dagli Enti Selezionatori. Per ciascun allevamento, identificato univocamente dal codice sanitario aziendale, vengono registrati gli estremi anagrafici del conduttore (ragione sociale, CUAA). Eventuali codici allevamento adottati dall'ETD devono essere correlati a CUAA e Codice Sanitario Aziendale.
3. A seguito dell'espressione della delega da parte dell'Ente selezionatore l'Ente Terzo Delegato verifica la sussistenza delle seguenti condizioni minime per lo svolgimento dell'attività:
 - a) L'azienda disponga di strutture e sistemi di registrazione e adotti tecniche d'allevamento tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività di rilevazione dei dati;
4. La raccolta dati si interrompe negli allevamenti:
 - a) per i quali siano venute a mancare le condizioni di cui all'art.4 commi 1 e 3.
5. In caso di delega, l'interruzione della raccolta del dato è comunicata agli Enti Selezionatori deleganti per gli adempimenti di competenza.

Art.5

1. Per le infrazioni al presente Disciplinare, alle istruzioni operative impartite dall'Ente Selezionatore ovvero, in caso di delega, dall'ETD, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
 - b) annullamento dei risultati della raccolta dati;
 - c) sospensione dalla raccolta dati per un periodo definito;
 - d) esclusione definitiva dalla raccolta dati.
2. I provvedimenti sono comminati dall'Ente Selezionatore, ovvero dall'ETD in caso di delega. In questo ultimo caso l'ETD deve notificare i provvedimenti adottati agli Enti Selezionatori deleganti. I provvedimenti sono registrati a cura dell'Ente che li commina.
 3. Se aderente ad un Programma genetico, l'allevatore oggetto di uno dei provvedimenti di cui al comma 1 potrà presentare ricorso al Direttore dell'Ente Selezionatore competente, il quale interesserà l'Organo del proprio Ente deputato a discutere tali casi. Qualora il provvedimento sia stato emesso da un ETD, questo fornirà ogni informazione pertinente all'Ente Selezionatore. In caso di perdurante contrasto tra Ente selezionatore ed ETD, ciascuno di essi potrà ricorrere al giudizio definitivo ed inappellabile del Comitato Nazionale Zootecnico di cui all'art.4, comma 4 del D.Lgs 11 maggio 2018, n.52.

CAPITOLO III – QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI TECNICI DI GESTIONE AZIENDALE E DEGLI ALLEVATORI COINVOLTI NELLA RACCOLTA DATI

Art.6

1. L'effettuazione della raccolta dati presso gli allevamenti è demandata a tecnici di gestione aziendale, i quali operano in applicazione del presente Disciplinare e delle direttive impartite dall'Ente Selezionatore o, in caso di delega, dall'ETD.
2. Per poter operare, i tecnici di gestione aziendale devono essere formati, abilitati e soggetti a periodici aggiornamenti;
3. Gli allevatori che collaborano alla raccolta dei dati nelle tipologie di raccolta dati che richiedono il loro diretto intervento devono essere in grado di gestire correttamente gli strumenti di misura e devono conoscere le tecniche di raccolta del dato: essi devono superare un *test* condotto da un tecnico di gestione aziendale abilitato e devono partecipare a frequenti aggiornamenti.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere dell'attività di raccolta dei dati contraddistinti dai marchi degli Enti Selezionatori e, in caso di delega dai marchi dell'ETD, hanno valore ufficiale e legale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 8

1. In caso di delega, l'ETD trasmette ai competenti Enti Selezionatori i dati raccolti per l'attuazione dei rispettivi programmi genetici come da accordi stipulati in fase di delega.

Art. 9

1. Il presente disciplinare annulla e sostituisce il Disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte, approvato con DM n. 4392 del 07.03.2013, e il Disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne, approvato con DM n. 16989 del 29.08.2013.
2. Le modifiche al presente Disciplinare e dell'allegato che ne costituisce parte integrante entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

Parte 1. : Tipologia dei dati da rilevare in allevamento

In primo luogo deve essere rilevata la data del rilevamento

A. per le specie ruminanti ad attitudine latte:

- a) la quantità e la qualità del latte prodotto dalle fattrici delle specie bovina, bufalina, caprina ed ovina, anche attraverso la raccolta e l'analisi di campioni di latte rappresentativi della produzione;
- b) la velocità di mungitura delle medesime fattrici, ove prevista dal programma genetico;
- c) il numero di mungiture giornaliere;
- d) la rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi degli animali presenti in allevamento. La rilevazione degli eventi vitali deve tendere alla loro diretta acquisizione mediante cooperazione applicativa dalla banca dati dell'anagrafe del bestiame.

B. per le specie ruminanti ad attitudine carne:

- a) la rilevazione dei dati produttivi, ovvero:
il rilievo dei pesi e/o delle misure necessarie alla determinazione del peso degli animali, ove previsto dal programma genetico della razza o specie;
- b) la rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi. La rilevazione degli eventi vitali deve tendere alla loro diretta acquisizione mediante cooperazione applicativa dalla banca dati dell'anagrafe del bestiame.

C. Per i suini:

- a) la rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi;

D. Per gli equidi:

- a) Non è prevista alcuna rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi in quanto gli Enti selezionatori sono soggetti direttamente coinvolti nel sistema di identificazione e controllo dell'anagrafe degli equidi. Eventuali esigenze di raccolta di dati in allevamento espressi dai Programmi Genetici degli Enti Selezionatori del settore equino saranno valutate.

Parte 2. : Modalità di esecuzione delle rilevazioni dei dati in allevamento

1. La raccolta dati negli allevamenti aderenti è eseguita per tutta la carriera produttiva degli animali delle specie bovina, bufalina, caprina, ovina e suina.
2. In ottemperanza alle Linee Guida ICAR, la raccolta dei dati relativi alla produzione di latte, inclusi gli eventi vitali e riproduttivi, è condotta per tutte le fattrici bovine, bufaline e caprine presenti nel medesimo allevamento. Affinché una registrazione possa essere considerata ufficiale, la raccolta dei dati deve riguardare tutti i capi presenti nell'allevamento.
3. La rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi negli allevamenti bovini da carne, ovini e suini è limitata ai soli soggetti aderenti ai programmi genetici.
4. Possono essere sottoposti a raccolta dati unicamente suini correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'Ente Selezionatore.

Parte 3.1 : Tipologie e frequenze di rilevamento nella raccolta dei dati per la produzione del latte

1. I dati raccolti in allevamento ai fini della realizzazione dei programmi genetici relativi alla produzione di latte riguardano almeno:
 - a) il rilevamento della quantità di latte prodotto nelle 24 ore, obbligatorio per le specie bovina, bufalina, ovina e caprina;
 - b) la determinazione della percentuale di grasso nel latte, obbligatoria per le specie bovina e bufalina nonché per la specie caprina limitatamente alle razze Sarda, Camosciata delle Alpi e Saanen e per la specie ovina limitatamente alle primipare di razza Sarda;
 - c) la determinazione della percentuale di proteine grezze del latte, obbligatoria per le specie bovina e bufalina nonché per la specie caprina limitatamente alle razze Sarda, Camosciata delle Alpi e Saanen e per la specie ovina limitatamente alle primipare di razza Sarda;
 - d) la determinazione del numero di cellule somatiche nel latte della specie bovina.
2. Le determinazioni obbligatorie di cui ai punti b), c) e d) potranno essere estese, su conforme parere del Comitato Nazionale Zootecnico ad altre razze e specie oggetto di programmi genetici per la produzione di latte, eventualmente solo per determinate lattazioni, su richiesta degli Enti selezionatori interessati.
3. Attualmente le analisi del latte vengono effettuate mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR), usando lunghezze d'onda comprese tra 780 e 2.526 nm. Il metodo consente la determinazione senza costi aggiuntivi di molte molecole per le quali sia stata costruita una specifica calibrazione. Si tratta di

determinazioni che non comportano costi aggiuntivi e che quindi, al di là delle determinazioni obbligatorie, possono essere liberamente effettuate.

4. La produzione di latte delle fattrici per le specie bufalina, ovina e caprina deve essere misurata normalmente con frequenza mensile tenendo conto della stagionalità di talune specie. Per la specie bovina, la produzione di latte può essere misurata con cadenza di quattro o cinque settimane. In ogni caso, devono osservarsi le seguenti prescrizioni minime:

a) La raccolta dati è effettuata solo dopo l'allontanamento definitivo del neonato, in regime di mungitura esclusiva e fino all'asciutta.

Perché una lattazione sia considerata "regolarmente campionata", il primo rilievo di ciascuna lattazione va effettuato:

- dal 5° al 75° giorno dal parto per bufalini e caprini;
- dal 30° all' 80° giorno dal parto per gli ovini;
- dal 5° al 75° giorno dal parto per i bovini con una frequenza di misurazione di quattro settimane;
- dal 5° al 85° giorno dal parto per i bovini con una frequenza di misurazione di cinque settimane.

b) Perché una lattazione possa essere considerata "regolarmente campionata", è necessario che entro la durata convenzionale di cui alla successiva lettera "d" siano stati effettuati non meno di:

- sei misure valide e cinque intercontrolli regolari nella specie bovina rilevata con frequenza a 4 settimane;
- cinque misure valide e quattro intercontrolli regolari nella specie bovina rilevata con frequenza a 5 settimane;
- cinque misure valide e quattro intercontrolli regolari nella specie bufalina;
- Due misure valide per lattazioni ovi-caprine con durata convenzionale inferiore a 180 giorni;
- Tre misure valide per lattazioni ovi-caprine con durata convenzionale da 180 a 210 giorni;
- quattro misure valide per le lattazioni ovine con durata convenzionale pari a 230 giorni.

c) In ogni caso, perché una lattazione possa essere considerata "regolarmente campionata", è necessario che nessun intercontrollo superi i seguenti intervalli:

- 70 giorni per le specie bufalina e caprina;
- 50 giorni per la specie ovina;
- 70 giorni per la specie bovina misurata ogni 4 settimane;
- 80 giorni per la specie bovina misurata ogni 5 settimane.

d) Per ciascuna fattrice di ogni specie, dovrà essere registrata la data effettiva di asciutta. La durata convenzionale della lattazione, a far data dal parto, è stabilita in:

- I. 305 giorni per i bovini;
- II. 270 giorni per i bufalini;
- III. 150 giorni per le capre primipare;
- IV. 210 giorni per le capre pluripare;
- V. 130 giorni per le pecore primipare;
- VI. 150, 180, 210 e 230 giorni per le pecore pluripare a seconda della razza.

5. Gli eventi vitali da registrare per ciascun soggetto sono:

- a. entrate in azienda per prima registrazione, acquisto, trasferimento o nascita, complete della data e, in caso di nascita, della razza e matricola della madre e del padre nonché della razza, sesso, matricola ed eventuali difetti di ciascun nato;
- b. uscite dall'azienda per trasferimento, vendita, morte, macellazione o furto, complete della data e causa.

6. Gli eventi riproduttivi da registrare per ciascuna fattrice sono:

- a. inseminazione, completa di data, tipo, razza e matricola del maschio inseminatore, tipo di seme utilizzato (convenzionale, sessato, altro);
- b. impianto embrionale, completo della data d'impianto e delle razze e matricole della ricevente e dei genitori biologici dell'embrione;
- c. diagnosi di gravidanza, completa di data ed esito;

- d. parto, completo di data, note sulla sua facilità, razza e matricola del padre, numero e sesso dei nati;
- e. aborto, completo di data, razza e matricola del padre
- f. data di asciutta.

Parte 3.2: Modalità di raccolta dei dati per la produzione del latte

1. Le modalità di raccolta dati ammesse sono:

- AA:** Vengono misurate dai tecnici di gestione aziendale tutte le mungiture nella giornata di rilievo. Il campione di latte viene prelevato seguendo un'alternanza mattina/sera o sera/mattina nei successivi rilievi della lattazione. Il giorno della prima mungitura determina la data del rilevamento e la produzione giornaliera è ottenuta sommando le produzioni rilevate in ciascuna mungitura. Il tecnico di gestione aziendale misura le produzioni di latte mediante i lattometri portatili in dotazione, ma può utilizzare i lattometri dell'impianto di mungitura aziendale quando questi siano di tipo omologato e la loro precisione venga verificata periodicamente dall'Ente Selezionatore ovvero dall'ETD competente. Nella codifica ICAR, questo schema di campionamento corrisponde ad AZ44 oppure ad AZ55, a seconda che la frequenza del rilevamento sia di 4 o 5 settimane;
- AT:** Per norma ICAR, questo tipo di rilevamento può essere utilizzato per le specie ovina e caprina con la sola frequenza di 4 settimane. Viene rilevata una sola mungitura giornaliera in modo alternato tra mattina e sera lungo la lattazione; ove possibile viene recuperata dall'apparecchio di registrazione della mungitrice aziendale l'ora di inizio della mungitura precedente della medesima fattrice, o delle due mungiture precedenti nel caso di tre mungiture o delle tre mungiture precedenti nel caso di quattro mungiture giornaliere. Il campione di latte viene prelevato durante la mungitura misurata. Il giorno di mungitura con la presenza del tecnico di gestione aziendale determina la data del rilevamento e la produzione giornaliera viene ottenuta moltiplicando le produzioni misurate in una mungitura per appositi coefficienti verificati in sede di audit ICAR. Detti coefficienti tengono conto, se disponibili, degli orari individuali di mungitura. Il tecnico di gestione aziendale misura le produzioni di latte mediante i lattometri portatili in dotazione, ma può utilizzare i lattometri dell'impianto di mungitura aziendale quando questi siano di tipo omologato e la loro precisione venga verificata periodicamente dall'Ente Selezionatore ovvero dall'ETD competente. Nella codifica ICAR, questo schema di campionamento corrisponde ad AT44 oppure ad AT55, o ad AT88 a seconda che la frequenza del rilevamento sia di 4, 5 oppure 8 settimane. La frequenza diradata di 8 settimane è riservata ai programmi genetici bovini, ovini e caprini esclusivamente finalizzati alla conservazione della razza.
- AJ:** Viene misurata solo una mungitura giornaliera, ma viene recuperata dall'apparecchio di registrazione del lattometro aziendale omologato la produzione di latte della stessa fattrice nella mungitura precedente, o nelle due mungiture precedenti nel caso di tre mungiture giornaliere, oppure nelle tre mungiture precedenti nel caso di quattro mungiture giornaliere. Il campione di latte viene prelevato durante la mungitura misurata seguendo un'alternanza mattina/sera nei successivi rilievi della lattazione. Il giorno di mungitura con la presenza del tecnico di gestione aziendale determina la data del rilevamento e la produzione giornaliera viene ottenuta sommando la produzione misurata nella mungitura nota con la produzione della mungitura o delle mungiture precedenti registrate dal lattometro automatico. Per effettuare questo tipo di misura è essenziale che il lattometro dell'impianto di mungitura aziendale sia di tipo omologato e la sua precisione venga verificata periodicamente dall'Ente Selezionatore ovvero dall'ETD competente. Nella codifica ICAR, questo schema di campionamento corrisponde a AZ44 oppure a AZ55, o ad AZ88 a seconda che la frequenza del rilevamento sia di 4, 5 oppure 8 settimane. La frequenza diradata di 8 settimane è riservata ai programmi genetici bovini, ovini e caprini esclusivamente finalizzati alla conservazione della razza.
- AC:** Riservato esclusivamente alle specie ovina, questo tipo di rilevazione prevede la misura di un'unica mungitura giornaliera, la misura del volume di latte complessivamente prodotto in azienda nella medesima mungitura, la registrazione del volume di latte prodotto nella mungitura precedente, e la registrazione del numero di fattrici, controllate o meno, munte nella mungitura attuale ed in quella precedente. La produzione individuale della mungitura precedente si ottiene moltiplicando la produzione individuale nota per il rapporto tra la produzione media della mungitura precedente e la produzione media della mungitura rilevata. La produzione giornaliera è data dalla somma di produzione nota e produzione stimata della mungitura precedente. Il campione di latte viene prelevato durante la mungitura rilevata, la quale determina anche la data del rilevamento. Il tecnico di gestione aziendale misura le produzioni di latte mediante i lattometri portatili in dotazione, ma può utilizzare i lattometri dell'impianto di mungitura aziendale quando questi siano di tipo

omologato e la loro precisione venga verificata periodicamente dall'Ente Selezionatore ovvero dall'ETD competente. Nella codifica ICAR, questo schema di campionamento viene indicato con AC4, ed è ammessa solo la frequenza di 4 settimane.

AQ: L'accuratezza del campionamento AC viene ridotta nel caso in cui il gregge sia composto soprattutto da pecore non sottoposte a misurazione e nel caso in cui alcune pecore vengano munte una sola volta al giorno. Il sistema AQ, utilizzabile solo per la specie ovina, consiste in una modifica del sistema AC e prevede che nel corso della stagione produttiva venga eseguito un rilevamento delle produzioni di entrambe le mungiture giornaliere: il rapporto tra le relative medie, e non il rapporto tra le medie produttive aziendali, fornirà il coefficiente da utilizzare per stimare, in quella stagione e in quell'allevamento, le mungiture individuali non rilevate. Il tecnico di gestione aziendale misura le produzioni di latte mediante i lattometri portatili in dotazione, ma può utilizzare i lattometri dell'impianto di mungitura aziendale quando questi siano di tipo omologato e la loro precisione venga verificata periodicamente dall'Ente Selezionatore ovvero dall'ETD competente. Nella codifica ICAR, questo schema di campionamento viene indicato con AC4 *Quality Assurance* ed è ammessa solo la frequenza di 4 settimane.

AR: Relativo ai robot di mungitura, prevede la registrazione di tutte le produzioni realizzate da una fattrice nell'arco delle 48 ore precedenti, unitamente all'orario di inizio di ciascuna mungitura ed al prelievo di un campione di latte per ciascuna fattrice utilizzando il campionatore automatico del robot. Il campionatore va mantenuto attivo per un tempo sufficiente a campionare tutte le fattrici servite dal robot, e comunque per non meno di 12 ore continue. Il latte di ciascuna fattrice viene campionato nella sua prima mungitura nell'arco delle 12 ore. Lo stacco del campionatore determina la fine della rilevazione e la data del rilevamento. La produzione di latte individuale è la semisomma delle produzioni registrate nell'arco delle 48 ore. Per effettuare questo tipo di misura è essenziale che il lattometro del robot di mungitura sia di tipo omologato e la sua precisione venga verificata periodicamente dall'Ente Selezionatore ovvero dall'ETD competente. Nella codifica ICAR, questo schema di campionamento corrisponde ad AZ44R oppure a AZ55R, o ad AZ88R a seconda che la frequenza del rilevamento sia di 4, 5 oppure 8 settimane. La frequenza diradata di 8 settimane è riservata ai programmi genetici bovini, ovini e caprini esclusivamente finalizzati alla conservazione della razza.

BD: Vengono recuperate dall'apparecchio di registrazione dei lattometri o dei robot aziendali tutte le produzioni, unitamente alla data ed ora di ciascuna. Il campione di latte viene prelevato dal controllore rispettando gli stessi intervalli di tempo previsti per i controlli. Qualora necessario, la definizione della produzione al controllo viene effettuata come per il controllo AR, e la fine delle operazioni di campionamento determina la fine controllo e la data del controllo medesimo.

2. L'Ente Terzo Delegato, in collaborazione con gli Enti selezionatori interessati e con Enti ed Istituti di ricerca, svolge indagini e studi sull'applicazione di ulteriori metodi ICAR che prevedano la partecipazione diretta degli allevatori e l'impiego di strumenti innovativi per la raccolta dati. I risultati ottenuti verranno sottoposti all'approvazione del Comitato Nazionale Zootecnico.
3. Fatto salvo quanto prescritto per le altre tipologie di raccolta dati, e al fine di valutare con continuità la corretta taratura degli strumenti di misura delle produzioni individuali, in occasione di ingressi in allevamento con metodi AJ ed AT sulle specie bovina, bufalina e caprina, nonché sulla specie ovina limitatamente ai casi in cui vengano sottoposte a rilievo tutte le pecore munte nella medesima mungitura, o di rilevazione di tipo AC, il tecnico di gestione aziendale deve rilevare anche il contenuto dei serbatoi frigoriferi aziendali prima e dopo la misura delle produzioni individuali.
4. Gli apparecchi utilizzati per la raccolta dati per la produzione del latte devono essere di tipo omologato ICAR e devono essere tarati utilizzando le metodiche ICAR con la periodicità stabilita.
5. In occasione dell'ingresso del tecnico di gestione aziendale, devono essere registrati gli orari di inizio e fine mungitura. Nei casi in cui l'azienda disponga di adeguata attrezzatura, deve essere registrata l'ora di inizio mungitura di ciascuna fattrice o del gruppo di fattrici munte contemporaneamente e, ove previsto, la velocità di mungitura.
6. Gli eventuali campioni di latte devono essere conservati in modo idoneo ed inviati al Laboratorio nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ICAR.

7. Al fine di garantire un ragionevole livello di certezza dei dati produttivi rilevati in allevamento e il rispetto dell'operatività codificata da ICAR, l'Ente Selezionatore o, in caso di delega l'ETD, organizza ripetizioni di misura in azienda a campione, ovvero la misura contestuale in parallelo, senza preavviso.
8. Per garantire il rilevamento ordinato dei dati, è necessario assicurare almeno la seguente periodicità di rilievo:

SPECIE	Frequenza (settimane)	Numero di sessioni di rilevamento all'anno (ingressi in allevamento)
Bovini Latte	4	11 / 22 ingressi *
	5	9 / 18 ingressi *
	8	6 ingressi
Bufalini	4	11 / 22 ingressi *
	5	9 / 18 ingressi *
Ovini Latte	4	8 ingressi
	8	4 ingressi
Caprini	4	9 ingressi
	8	4 ingressi

*) Il numero di ingressi più elevato corrisponde ai tipi di rilevamento AA, che prevedono due ingressi nel medesimo giorno per la misura di tutte le produzioni giornaliere.

Parte 3.3 : Elaborazione dei dati rilevati in occasione della raccolta dati per la produzione del latte

1. L'elaborazione dei dati relativi a ciascuna lattazione chiusa deve riguardare almeno:
 - a) l'età al parto;
 - b) il periodo tra il parto e la fecondazione (periodo di servizio);
 - c) la durata effettiva della lattazione a partire dal giorno successivo al parto;
 - d) il peso in Kg del latte prodotto nell'intera lattazione dei bovini e bufalini, ovvero i litri di latte prodotti nell'intera lattazione degli ovini e dei caprini, la quantità di grasso e la quantità di proteine prodotte nelle medesime lattazioni per le razze che lo prevedano. Le quantità prodotte vengono calcolate a partire dai dati delle mungiture rilevate mediante il *Test Interval Method*. Sono tuttavia ammessi anche gli altri metodi approvati e riconosciuti dall'ICAR purché un medesimo metodo venga utilizzato per il calcolo di tutte le lattazioni delle fattrici di una medesima specie;
 - e) la stima della produzione equivalente all'età matura;
 - f) altre statistiche descrittive della carriera riproduttiva della fattrice: l'età al primo parto, l'intervallo interparto, il numero dei parti e le produzioni realizzate in carriera, il numero medio di inseminazioni per concepimento, i giorni tra il parto ed il primo calore.
2. Vengono elaborati i dati di lattazione raccolti nei modi previsti dal presente Allegato. Possono essere elaborate anche lattazioni delle specie bovina e bufalina con un numero di rilievi almeno pari a quelli indicati nella Parte 3.1, comma 2, lettera b) del presente Allegato diminuiti di uno: in questi casi, la certificazione relativa alle elaborazioni di lattazioni chiuse dovrà riportare la condizione di irregolarità delle lattazioni medesime.
Per la specie ovina si tengono in considerazione ai fini dell'elaborazione dei dati di lattazione anche i dati di eventuali controlli effettuati prima del 31° giorno dal parto, purché condotti in regime di mungitura esclusiva.
3. In corso di lattazione, sulla base dei dati disponibili, vengono stimate le produzioni individuali proiettate alla durata convenzionale della lattazione di cui alla parte 3.1, comma 2, lettera d) del presente Allegato.
4. Il *Test Interval Method* per la stima della produzione di lattazione si applica come segue:
 - a) le quantità di latte e dei suoi componenti prodotte dal parto alla prima rilevazione si calcolano considerando come medie giornaliere del periodo quelle rilevate nel giorno della prima rilevazione;
 - b) L'asciutta convenzionale coincide con il 14° giorno successivo all'ultimo rilievo per tutte le lattazioni campionate ogni 4 settimane; per la sola specie bovina campionata con frequenza a 5 settimane, l'asciutta convenzionale coincide con il 18° giorno successivo all'ultimo rilievo effettuato. Le quantità di latte e dei suoi componenti prodotte dall'ultima rilevazione all'asciutta si calcolano considerando come medie giornaliere del periodo quelle rilevate nel giorno dell'ultima rilevazione;

- c) qualora la data di asciutta registrata dal tecnico di gestione aziendale ricada dopo un intervallo pari o superiore a due volte l'intervallo minimo ammesso per la frequenza di campionamento, la data di asciutta convenzionale coincide con il 42° giorno successivo all'ultimo rilievo effettuato. Per i 28 giorni successivi a quest'ultimo si assumono come medie giornaliere del periodo quelle rilevate all'ultima misurazione moltiplicate per 0,75, mentre per gli ultimi 14 giorni si assume come media giornaliera la metà di quella rilevata da ultimo. Nei casi in cui l'asciutta convenzionale ricada dopo il parto successivo, la lattazione termina il giorno precedente alla data di quel parto.
- d) Le quantità di latte e dei suoi componenti prodotte tra due successive misurazioni si calcolano moltiplicando le medie delle due misure successive per il numero dei giorni intercorsi tra esse;
- e) La produzione di latte e dei suoi componenti per lattazione è data dalla somma delle quantità parziali così ottenute. Nell'elaborazione non possono essere usati coefficienti di maggiorazione;
- f) La percentuale media per lattazione di ciascun costituente del latte viene calcolato sulla base delle quantità del costituente e del latte prodotte nella medesima lattazione. Per le specie ovina e caprina, per le quali le produzioni di latte sono espresse in litri, si utilizzano i pesi specifici convenzionali di 1,036 e 1,029 rispettivamente;
- g) Nel caso in cui la durata dell'intera lattazione sia superiore alla durata convenzionale di cui alla parte 3.1, comma 2, lettera d) del presente Allegato, il calcolo si arresta al raggiungimento della durata convenzionale. Resta salvo l'obbligo di registrare la data effettiva di asciutta secondo il disposto di cui alla parte 3.1, comma 3, lettera f) del presente Allegato).

Parte 4.1: Tipologie e frequenze di rilevamento nella raccolta dei dati per la produzione della carne bovina e ovina

1. La raccolta dati per la produzione della carne riguarda:
 - a) il rilevamento del peso vivo, o delle equivalenti misure morfometriche se previste dal competente programma genetico, dei giovani bovini entro i 300 giorni di età: ciascun vitello dovrà essere pesato o misurato due volte a distanza di almeno 60 giorni;
 - b) il rilevamento del peso vivo dei giovani ovini almeno una volta entro i 100 giorni di età per le razze il cui programma genetico lo preveda.
2. Gli eventi vitali da registrare per ciascun soggetto sono:
 - a. entrate in azienda per prima registrazione, acquisto, trasferimento o nascita, complete della data e, in caso di nascita, della razza e matricola della madre e razza, matricola o gruppo di monta del padre, nonché della razza, sesso, matricola ed eventuali difetti di ciascun nato;
 - b. uscite dall'azienda per trasferimento, vendita, morte, macellazione, smarrimento o furto, complete di data e causa.
3. Gli eventi riproduttivi da registrare per ciascuna fattrice sono:
 - a) inseminazione, completa di data o periodo di monta, tipo, razza e matricola del maschio inseminatore o gruppo di monta;
 - b) impianto embrionale, completo della data d'impianto e delle razze e matricole della ricevente e dei genitori biologici dell'embrione;
 - c) parto, completo di data, note sulla sua facilità con informazioni sulla presentazione, la conformazione e le eventuali malformazioni del neonato, razza e matricola del padre, numero, sesso, stato vitale e peso vivo stimato del/i nato/i;
 - d) aborto, completo di data, razza e matricola del padre;

Parte 4.2 : Modalità di raccolta dei dati per la produzione della carne bovina e ovina

1. Le modalità di raccolta dati ammesse sono:
 - AE : Vengono rilevati gli eventi vitali e riproduttivi di cui alla Parte 4.1 commi 2 e 3, del presente Allegato.
 - AB : Qualora i Programmi genetici lo prevedano, viene rilevato mediante pesatura il peso vivo dei bovini e degli ovini. La rilevazione coincide con la registrazione degli eventi vitali e riproduttivi ma deve avvenire in modo da rispettare le condizioni previste dalla Parte 4.1, comma 1 del presente Allegato.
 - AF : Vengono rilevate misure morfometriche dei bovini. La rilevazione coincide con la registrazione degli eventi vitali e riproduttivi ma deve avvenire in modo da rispettare le condizioni previste dalla Parte 4.1, comma 1 del presente Allegato.

BE: Fiduciario mediante comunicazione degli eventi vitali e riproduttivi di cui alla Parte 4.1 commi 2 e 3, del presente Allegato. In quanto fiduciario, questo tipo di controllo non può essere oggetto di delega ad ETD.

2. L'Ente Terzo Delegato, in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca e con gli Enti selezionatori interessati, svolge indagini e studi sull'applicazione di ulteriori metodi ICAR che prevedano la partecipazione diretta degli allevatori e l'impiego di strumenti innovativi per la raccolta dati. I risultati ottenuti verranno sottoposti all'approvazione del Comitato Nazionale Zootecnico.
3. Al fine di garantire un ragionevole livello di certezza di tutti i dati rilevati in sede di controllo, l'Ente Selezionatore o, in caso di delega, l'ETD organizza ripetizioni di controllo in azienda a campione, ovvero un controllo contestuale in parallelo, senza preavviso.
4. Per garantire il rilevamento ordinato dei dati, è necessario assicurare la seguente periodicità di rilievo:

SPECIE	Numero di sessioni di rilevamento all'anno
Bovini Carne	6 ingressi in allevamenti stallini con più di 30 fattrici 3 ingressi in allevamenti al brado, allevamenti stallini con meno di 30 fattrici e per programmi genetici bovini esclusivamente finalizzati alla conservazione della razza
Ovini Carne	3 ingressi in allevamento

Parte 4.3 : Elaborazione dei dati rilevati in occasione della raccolta dati per la produzione della carne bovina e ovina

1. L'elaborazione dei dati deve riguardare almeno:
 - a) l'età al primo parto;
 - b) l'intervallo interparto;
 - c) il numero dei parti realizzati in carriera;
 - d) il numero di vitelli svezzati in carriera;
 - e) il numero di parto gemellari in carriera.
2. Vengono elaborati i dati relativi alle pesate realizzate ai sensi della Parte 4.1, comma 1 del presente Allegato al fine di stimare il peso di ciascun soggetto alle età tipiche.

Parte 5.1: Tipologie e frequenze di rilevamento nella raccolta dei dati per la produzione della carne suina

1. I dati raccolti in allevamento ai fini della realizzazione dei programmi genetici relativi al miglioramento o alla conservazione delle razze riguardano almeno:
 - a. Rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi.
2. Gli eventi vitali e le informazioni da registrare per ciascun soggetto sono:
 - a. entrate in azienda per prima registrazione, acquisto, trasferimento o nascita, complete della data e, in caso di nascita, della razza e matricola della madre e del padre nonché della razza, sesso, matricola e proprietario dei nati;
 - b. marcatura, completa di data, razza, sesso, matricola, tipo identificazione (tatuaggio o marca auricolare);
 - c. uscite dall'azienda per trasferimento, vendita, morte, macellazione o furto, complete della data e causa;
 - d. numero mammelle normali
3. Gli eventi riproduttivi da registrare per ciascuna femmina sono:
 - a. inseminazione, completa di data, tipo, razza e matricola del maschio inseminatore;
 - b. parto, completo di data, razza e matricola del padre della nidiata, numero e sesso dei nati totali, numero di nati vivi e numero di morti perinatali;
 - c. aborto, completo di data, razza e matricola del padre dei feti
 - d. numero dei suinetti svezzati e numero dei suini schiacciati

Parte 5.2: Modalità di raccolta dei dati per la produzione della carne suina

1. Il tecnico di gestione aziendale rileva i dati dalle schede, dai registri o dal computer aziendale e li trasmette all'Ente selezionatore o all'ETD secondo formati standard o mediante procedure telematiche.
2. Per garantire il rilevamento ordinato dei dati, è necessario assicurare la seguente periodicità di rilievo:

Programmi genetici razze	Numero di sessioni di rilevamento all'anno
di miglioramento	13 ingressi
di conservazione	4 ingressi

Parte 5.3: Elaborazione dei dati rilevati in occasione della raccolta dati per la produzione della carne suina

1. L'elaborazione dei dati relativi a ciascuna scrofa deve riguardare almeno:
 - a. L'età al primo parto
 - b. L'intervallo interparto
 - c. Il numero di parti realizzati in carriera
 - d. Il numero di suinetti nati totali, vivi e svezzati per ordine di parto ed in carriera